

I fondamenti costituzionali del conservatorismo inglese e statunitense: la praticabilità di una comparazione eloquente*

di Claudio Martinelli – Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università di Milano-Bicocca

ABSTRACT: Conservatism is a philosophical and political thought with a long history both in euro-continental area than in the Anglo-Saxon one. First of all, this article aims to highlight the specific meaning that conservatism has assumed in British political history and in the US one. The key that is being proposed is the analysis of the constitutional foundations of this political thought, whose deep roots date back to the medieval English history and are characterized by a balanced conception of public powers. Subsequently, it intends to propose a comparison between the two conservatism, trying to show the binding of each with its own constitutional history.

SOMMARIO: 1. Il significato di una comparazione condotta sul piano costituzionale. – 2. Le origini del conservatorismo inglese. 2.1. Le radici della tradizione inglese. 2.2. Il XVII secolo spartiacque decisivo: la rivoluzione come conferma e innovazione della tradizione. – 3. Il conservatorismo e la via britannica alla democrazia. 3.1. La monarchia costituzionale e la necessità di una distinzione tra conservatorismi. 3.2. Conservatorismo, liberalismo e laburismo. – 4. Le radici costituzionali del conservatorismo statunitense. 4.1. Indipendenza e Costituzione. 4.2. Le motivazioni ideali del conservatorismo americano. – 5. Il secolo americano e le nuove prove del conservatorismo. – 6. Analogie e differenze tra conservatorismi: i risultati di due comparazioni.

1. Il significato di una comparazione condotta sul piano costituzionale

L'area anglosassone è portatrice di un patrimonio di ideali e valori, peculiare rispetto al continente europeo. Da questo punto di vista il principale spartiacque è da ricercare nel rapporto tra

* Il presente lavoro, referato dalla Direzione della Rivista, costituisce la rielaborazione di un Contributo destinato ad un volume a cura della Fondazione Magna Carta, sulle multiformi manifestazioni del conservatorismo nella storia e nella prassi del pensiero politico occidentale.

l'individuo e lo Stato o, più estensivamente, i poteri pubblici, nelle multiformi manifestazioni assunte nei diversi periodi storici.

Naturalmente l'origine di questa distinzione non può che risalire alle specificità della millenaria storia inglese e in particolare ai caratteri dell'ordinamento giuridico. A sua volta, la cultura politica americana è per molti versi tributaria di quella inglese attraverso la *common law*, l'attenzione alla pratica delle libertà fondamentali, la concezione anti-assolutista dello Stato. Sono solo alcuni degli ambiti in cui il cordone ombelicale con la Madrepatria non è stato reciso dalla Guerra d'indipendenza; anzi, per certi versi, quei temi ne sono stati perfino il motore e successivamente hanno contribuito a plasmare l'essenza dell'identità statunitense. Tuttavia, per altri aspetti, fin dai suoi albori la cultura nazionale statunitense si discosta sensibilmente da quella di provenienza, abbracciando concetti, rispondendo a esigenze, sottolineando tematiche e percorrendo binari spesso in aperto contrasto con i canoni inglesi.

Poiché, con tale premessa, intendiamo riferirci ad un concetto ampio di cultura politica è inevitabile che queste considerazioni si adattino e coinvolgano anche il pensiero conservatore. Forse, si potrebbe dire, soprattutto il pensiero conservatore, visto che per sua natura è quello più intimamente legato alle origini e ai fondamenti della cultura di un popolo, nonché alle modalità con cui la sua identità si è andata formando.

Ecco dunque che, in virtù di queste prime distinzioni, una doppia analisi comparativa assume valore e significato nel quadro di una ricostruzione del conservatorismo come fenomeno politico. Da una parte, la distinzione che poggia sulle peculiarità del mondo di lingua inglese, che infatti, in termini analoghi, potrebbe coinvolgere anche realtà considerate, spesso a torto, marginali, come il Canada, l'Australia o la Nuova Zelanda. Dall'altra, una disamina interna a questo mondo in grado di mettere in luce dapprima le origini dei conservatorismi inglese e nordamericano, poi i loro successivi sviluppi in relazione alle vicende storiche dei popoli di riferimento e, infine, le reciproche analogie e differenze.

Per necessità di sintesi l'attenzione verrà focalizzata soprattutto su determinati e specifici aspetti, spesso relativi ad avvenimenti o ideali risalenti nel tempo, in grado di spiegare i caratteri di questi fenomeni, con una particolare attenzione agli elementi giuridici e istituzionali, chiavi di lettura imprescindibili per capire, in quel contesto culturale, il significato dei valori da conservare. Per questa ragione assumeremo i profili costituzionali degli ordinamenti come bussola per orientarci in questa ricostruzione.

2. Le origini del conservatorismo inglese.

2.1. Le radici della tradizione inglese

Le origini del conservatorismo inglese non possono che coincidere con le radici della tradizione giuridica e politica di quel popolo. Naturalmente è necessario rivolgersi ad avvenimenti e miti di portata storica, talmente risalenti nel tempo da perdersi nei meandri dell'alto medioevo: le tumultuose invasioni del territorio dell'Isola, la *lex anglie* come ancestrale sistema giuridico, il

ruolo dei Normanni, al tempo stesso devastanti conquistatori e costruttori di una nuova cultura, o quello dei Plantageneti, autentici fondatori delle strutture portanti della nazione¹.

Per non perdersi in queste complesse e frammentarie vicende e per capire i caratteri e le implicazioni della tradizione inglese, si deve circoscrivere il campo a pochi ma significativi elementi di indagine, particolarmente significativi per la formazione di una coscienza politica e di una solida cultura popolare. Focalizzeremo pertanto l'attenzione su tre dimensioni grazie alle quali, e dentro le quali, l'identità nazionale si è formata e con il tempo ha preso consistenza, andando a costituire un patrimonio inestimabile di valori e principi: la dimensione giuridica, la dimensione insulare e quella religiosa.

Sul piano giuridico si manifesta il tratto forse più rilevante della specificità inglese rispetto ai costumi continentali. Se parlare drasticamente di ripudio e antitesi rispetto al diritto romano sarebbe fuorviante e nasconderebbe in modo improprio i rilevanti tratti comuni ai due ordinamenti, non ci si può, però, nascondere il fatto che la *common law* ha costituito un ordinamento originario e autoctono, alternativo al filone romanistico, non solo perché fondato su istituti e modalità organizzative *sui generis* ma anche perché legato ad una cultura delle relazioni tra suddito e potere molto diversa da quella continentale². Un ordinamento che per caratteristiche, continuità e capillarità viene vissuto dalla popolazione come coesistente alla vita civile e come baluardo a difesa delle libertà individuali. Di conseguenza, le istituzioni che lo rendono funzionale acquisiscono sempre maggiore autorevolezza e radicamento, a cominciare appunto dalle corti di *common law*, luoghi in cui si esercita la *rule of law*, ovvero il primato della norma sul capriccio del potere, l'uguaglianza di fronte alla legge praticata sulla base di antichi principi giuridici implementati dalla giurisprudenza. I poteri pubblici, compreso il sovrano, creatore e garante di un'organizzazione giudiziaria unitaria sul territorio del regno, vengono percepiti come strumenti per la difesa dei diritti, come protezione delle sfere di libertà e rimedio giurisdizionale contro i comportamenti antiggiuridici³. Lo Stato è visto quindi come arbitro della giustizia e non come contraltare della vita civile e sociale. Come ha scritto con felice sintesi Roger Scruton, considerato da molti come il più brillante e influente tra i pensatori conservatori inglesi contemporanei, «Una giurisdizione acquisisce la sua validità o da un passato antichissimo o da un contratto fittizio tra persone che già *condividono* una terra. Prendiamo il caso degli inglesi. Una giurisdizione consolidata, definita dal territorio, ci ha incoraggiato a stabilire i nostri diritti e i nostri privilegi, e fino dai tempi dei sassoni ha sancito una responsabilità reciproca fra “noi” e il sovrano, che è il “nostro” sovrano. [...] La nascita della nazione inglese – come forma di appartenenza – non può

¹ Cfr. J. GILLINGHAM, *L'Alto Medioevo (1066-1290)*, in K.O. Morgan (a cura di), *Storia dell'Inghilterra. Da Cesare ai giorni nostri*, Bompiani, Milano 2007, 99-149, secondo il quale con i Normanni: «L'Inghilterra ebbe non soltanto una nuova dinastia regnante, ma anche una nuova classe dominante, una nuova cultura e una nuova lingua».

² Per un'analisi dei caratteri della cultura costituzionalistica inglese e delle differenze riscontrabili rispetto alle esperienze euro-continentali si veda anche C. MARTINELLI, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, il Mulino, Bologna 2014.

³ Sul ruolo esercitato dai giudici negli equilibri tra gli organi costituzionali della tradizione inglese cfr. AA.VV., *Cittadino e potere in Inghilterra*, Giuffrè, Milano 1990.

essere in alcun modo considerata un prodotto dell'universalismo illuministico, della rivoluzione industriale o delle necessità amministrative di una burocrazia moderna. Non solo esisteva prima di tutte queste cose, ma le ha anche forgiate facendone i suoi potenti strumenti⁴».

I tratti dell'ordinamento giuridico si coniugano molto bene con la dimensione insulare, altra *issue* fondamentale per capire la solidità di quella tradizione. Abitare un'isola ha storicamente rivestito per gli inglesi una doppia valenza. Innanzitutto la lotta per il dominio sulla totalità del territorio, accompagnata da un ancestrale *superiority complex* nei confronti delle altre popolazioni autoctone, decisivo per l'addomesticamento del Galles, relativamente semplice, e per la molto più complicata diatriba plurisecolare con gli scozzesi, considerati dagli inglesi, talvolta, come una minaccia alla loro integrità e, in altri momenti, come un popolo bizzarro da ricondurre sui binari della civiltà. Per non parlare dell'ancor più drammatica vicenda dei rapporti con l'Irlanda, geograficamente un'altra isola, ma dagli inglesi ritenuta da sempre una sorta di *dépendance* della propria. Una volontà di dominio che inizia nel XII secolo, ma i cui strascichi si protraggono, come è noto, fino ai giorni nostri.

Furono tutte manifestazioni di una sorta di "colonialismo interno", spesso animato da una marcata acredine, responsabile di episodi raccapriccianti e di vessazioni prolungate nel tempo nei confronti dei popoli vinti. Cionondimeno, al di là di ogni giudizio etico fuori luogo in questo contesto, si trattò di un fattore molto rilevante per la formazione della coscienza nazionale.

Ma un'importanza forse ancor più decisiva ha avuto il secondo profilo della dimensione insulare, e cioè la convinzione, plasmata dalla storia, di essere ripetutamente chiamati a difendere l'integrità del territorio e della cultura dalle minacce esterne, provenienti in particolare dal Continente. Come già ricordato, anche l'Inghilterra, come tutte le altre moderne nazioni europee, è il risultato di un impasto determinato da invasioni e conflitti. Tuttavia, esaurita l'età medievale, delineate le sue istituzioni e stabilizzati i suoi confini, questa nazione trova nella difesa contro le mire espansionistiche di molti sovrani europei una ragione di orgoglio e identità nazionale. Una difesa, è bene sottolinearlo, non solo affidata alla forza militare, ma fortificata dall'orgoglio popolare di preservare l'Isola e le sue tradizioni di libertà dalla sopraffazione del potere assoluto.

Se non si accolgono questi concetti non si riesce a capire l'attaccamento, conservatore nel senso più alto del termine, verso la monarchia: non si tratta tanto di un *favor* nei confronti di un'opzione costituzionale riguardante l'organizzazione dei vertici dello Stato, quanto del riconoscimento di un ruolo nell'affermazione della continuità della nazione e di un sempiterno richiamo ai valori e ai simboli attorno ai quali è andata formandosi, soprattutto nei momenti più critici, come quello della lotta di Elisabetta I contro l'*Invincible armada*. Un richiamo morale ai valori e al sacrificio per la loro conservazione che arriva, senza soluzione di continuità, fino al celebre discorso «lacrime e

⁴ R. SCRUTON, *Manifesto dei conservatori*, Cortina, Milano 2007, 20-21. Per una panoramica sulle linee guida della filosofia conservatrice di questo importante pensatore cfr. anche R. SCRUTON, *La tradizione e il sacro*, Vita e Pensiero, Milano 2015; nonché ID., *Breve storia di un conservatore al servizio della nazione e Come essere antisocialisti, non liberali e conservatori*, entrambi i saggi sono pubblicati in «Rivista di Politica», n. 4, 2014, rispettivamente 133-142 e 145-151. Inoltre, sulla stessa rivista, si veda anche il saggio di S. PUPO, *Prendersi cura delle istituzioni. Il conservatorismo politico di Roger Scruton*, 113-130.

sangue» tenuto da Winston Churchill durante la Seconda guerra mondiale, che infatti sortì l'effetto di convincere il popolo della necessità di una strenua resistenza a Hitler.

E un ragionamento analogo vale, infine, per la dimensione religiosa. Il *Supremacy Act* con cui Enrico VIII nel 1534 opera lo scisma dal Papato di Roma istituendo la Chiesa d'Inghilterra è del tutto privo di sostanza teologica ed è invece estremamente carico di motivazioni politiche che, ancora una volta, attengono alla pretesa inglese di non subire condizionamenti di sorta da parte di poteri esterni alle istituzioni della nazione. Il reale scopo del sovrano era circoscrivere il potere dei corpi sociali che erano in stretto collegamento con la Chiesa di Roma e spesso si mostravano refrattari a riconoscere come sola autorità politica quella del Re. In questo modo la nuova confessione assurge al ruolo, che tuttora detiene, di *established church*, ovvero di Chiesa costituzionale, vero e proprio *status* di istituzione fondante lo spirito nazionale e l'architettura dello Stato, molto di più e di diverso rispetto ad una qualunque Chiesa di Stato; contemporaneamente l'anglicanesimo comincia ad entrare nella *forma mentis* degli inglesi come irrinunciabile completamento delle loro specificità e parte integrante della cultura, da difendere contro minacce e insidie al pari del territorio e delle altre istituzioni. Un'acquisizione che si rivelerà di capitale importanza nel secolo successivo, durante il lungo braccio di ferro del parlamento anglicano contro la dinastia Stuart.

2.2. Il XVII secolo spartiacque decisivo: la rivoluzione come conferma e innovazione della tradizione

Il Seicento rappresenta il momento decisivo per lo sviluppo della tradizione inglese, vero e proprio spartiacque in cui la cultura britannica respinge il rischio dell'omologazione e quindi della negazione della propria storia.

Il tema cruciale è appunto l'ascesa al trono della dinastia Stuart, favorita dall'assenza di eredi alla morte di Elisabetta Tudor. Nel 1603 si forma l'unione personale tra i due regni: lo Stuart Giacomo VI di Scozia diventa anche Giacomo I d'Inghilterra e dunque due nazioni da sempre in lotta si ritrovano sotto la stessa Corona. Ma ovviamente la storia non si cancella con una cerimonia di incoronazione e il conflitto prosegue sotto forme diverse. Gli inglesi percepiranno sempre gli Stuart come una dinastia sostanzialmente straniera, portatrice di valori e costumi non sovrapponibili ai loro, ma ciò che più conta animata sul piano politico da volontà assolutistiche, che guardava alla Francia di Luigi XIV come il modello da seguire e imitare, con cui cercare un'alleanza militare e ideale.

Come si vede, un concentrato di fattori in palese antitesi con le dinamiche storiche che avevano portato gli inglesi a diventare un popolo e a formare una nazione. Per giunta, con il tempo, gli Stuart matureranno e accentueranno sempre più una vicinanza spirituale e politica con il cattolicesimo di Roma e con la figura del Papa, revocando così in dubbio la *constituency* anglicana dello Stato su cui stavano regnando.

Ve ne era abbastanza per scatenare un conflitto con le istituzioni che tradizionalmente custodivano l'essenza dello spirito e della prassi: il parlamento e le corti di *common law*. L'alleanza tra questi pilastri dello Stato imporrà agli Stuart un braccio di ferro lungo quasi un secolo che troverà una soluzione definitiva solo con la Seconda Rivoluzione del 1688-89.

Da una parte i progetti assolutistici e accentratori dei sovrani che guardano alle potenze europee coeve come modelli di organizzazione politica: una visione "sovversiva", nel significato tecnico di ambire a sovvertire una tendenza plurisecolare fatta di peculiarità ed equilibri tra i poteri.

Dall'altra l'alleanza tra *common lawyers* e parlamento volta alla "conservazione" di quei valori e principi che avevano costruito la nazione.

Ecco che qui si affaccia il carattere fondamentale del conservatorismo britannico, che lo rende poco assimilabile a quello delle nazioni continentali: nell'ottica inglese essere un conservatore significa innanzitutto lottare per proteggere e riaffermare i valori di fondo che avevano consentito all'Inghilterra di porsi all'avanguardia sul terreno delle libertà individuali, dei limiti al potere politico e del governo bilanciato⁵. In una parola: sulla strada del costituzionalismo.

E infatti saranno proprio i due grandi legisti secenteschi Edward Coke e John Selden a rinvigorire il mito della Magna Carta come documento fondamentale sui cui dettami era stato costruito il patrimonio costituzionale della nazione. L'esaltazione del documento strappato a Giovanni Senzaterra nel 1215, come caposaldo della struttura politica del regno e catalogo concordato delle antiche libertà, di cui il popolo andava fiero e che considerava irrinunciabili, costituì uno strumento cruciale e molto efficace nella diatriba con gli Stuart. *Habeas corpus*, *trial by jury*, *due process of law*, *no taxation without representation* e tanti altri istituti erano un patrimonio immenso del costituzionalismo britannico e furono alla base di quell'autorità morale e giuridica che animava le richieste dei *common lawyers* e del parlamento. Rivendicazioni che dapprima portarono alla concessione nel 1628 della *Petition of Right*, con cui si ribadivano le antiche libertà e si procedeva ad una ulteriore limitazione dei poteri del sovrano, e poi, dopo le note e tragiche vicende della decapitazione di Carlo I, dell'instaurazione della dittatura repubblicana di Oliver Cromwell e del suo superamento con la *Restoration* del 1660, al *redde rationem* della *Glorious Revolution*, ovvero il punto focale della vicenda nazionale inglese, crinale oltre cui la storia assume caratteri definitivi superando tutti quei fattori che nei decenni precedenti l'avevano revocata in dubbio.

Ma allora, se così stanno le cose, qual è il carattere fondamentale degli accadimenti del 1688-89, ovvero lo scontro tra il parlamento anglicano, che vede sostanzialmente uniti nella lotta *Whigs* e *Tories*, e il cattolico papista Giacomo II? Ebbene, per quanto possa sembrare singolare, è proprio lo spirito conservatore espresso da istituzioni, partiti, corpi sociali che vedono minacciata mortalmente la tradizione politica e giuridica del proprio popolo e dunque ritengono giunto il momento di chiudere l'esperienza della dinastia scozzese, a individuare e legittimare un nuovo sovrano (pur

⁵ La tendenza ad un governo bilanciato e limitato si fa strada quindi fin dagli albori della costruzione della nazione. Per una disamina dei caratteri del governo bilanciato nella storia costituzionale inglese, ma anche dei suoi momenti di crisi e rottura, cfr. G.G. FLORIDIA, *Fortuna e crisi del governo misto nella costituzione inglese*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, 2000, 305-322.

salvando la forma della continuità del regno visto che Maria, cioè la moglie di Guglielmo d'Orange, era la figlia di Giacomo II) e imporgli il *Bill of Rights del 1689*, ovvero un documento che voleva porsi come sintesi e conferma di una tradizione e, al contempo, come innovazione della stessa per adeguarla ai tempi, alla luce dei pericoli corsi dal costituzionalismo inglese nel XVII secolo. Ecco, dunque, il valore conservatore e innovatore della Seconda Rivoluzione: se la Prima aveva assunto i caratteri della radicalità e dello stravolgimento istituzionale, sfociando però nella violenza e nella coercizione, finendo così per negare se stessa, la Seconda si collega senza soluzione di continuità al filone costituzionale medievale inaugurato con la Magna Carta nel 1215 e proseguito poi con le sue *confirmations*, con lo *Statutum de tallagio non concedendo*, le *Provisions of Oxford*, l'istituzione del parlamento bicamerale, e così via. Nel 1689 questa tradizione viene così rinvigorita da ulteriori garanzie, soprattutto a favore del parlamento, che la modernità, e i suoi pericoli, richiedevano. In questo senso possiamo parlare a pieno titolo di una Rivoluzione come conservazione e innovazione, due caratteri che imprimeranno spesso il loro sigillo sui successivi, determinanti passaggi della storia britannica.

3. Il conservatorismo e la via britannica alla democrazia.

3.1. La monarchia costituzionale e la necessità di una distinzione tra conservatorismi

La *Glorious Revolution* inaugura una fase di riassetto costituzionale destinata a traghettare la nazione verso secoli di grande splendore sul proscenio mondiale, culminanti con il secondo impero di metà Ottocento. Gli anni tra il 1689 e il 1715 vedono l'approvazione di numerose leggi di natura costituzionale che ridisegnano il profilo istituzionale del regno, prima fra tutte l'*Act of Union* del 1707 che, stabilendo la fusione dei parlamenti di Westminster e di Edimburgo, trasforma l'Unione personale nel Regno Unito di Gran Bretagna. E inoltre, tra le altre, l'*Act of Settlement* 1701 e il *Septennial Act* 1715. Con quest'ultimo il Parlamento imponeva al sovrano l'allungamento della durata della legislatura conferendo così maggiore stabilità e autorevolezza alla *House of Commons*, mentre il primo Atto sancisce il diritto del parlamento a stabilire le regole della successione dinastica. Sono interventi rivelatori di un approccio ai problemi che «caratterizza la concezione delle libertà e dei diritti individuali nell'esperienza costituzionale inglese, ovvero il loro emergere, più che come enunciazioni astratte, nel gioco dei rapporti concreti e quotidiani tra istituzioni e persone»⁶. Negli anni immediatamente successivi cominceranno ad affermarsi come istituzioni anche il *Cabinet* e la figura del Primo ministro, a partire da figure come Robert Walpole⁷.

Così il Settecento vede l'approdo alla monarchia costituzionale, una forma di governo che rispondeva appieno ai canoni di bilanciamento tra i poteri dello Stato, in armonia con i momenti

⁶ U. BRUSCHI, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2014, 161.

⁷ Su questi importanti passaggi costituzionali cfr. E. ROTELLI, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, il Mulino, Bologna 2005, 17-96.

migliori della tradizione inglese e sulla falsariga delle idee espresse da John Locke nel *Secondo Trattato sul governo*. I tratti fondamentali di questi assetti istituzionali e la loro stabilizzazione all'interno di dinamiche politiche e parlamentari, all'avanguardia per l'epoca, vengono guardati con ammirazione da molti pensatori illuministi e liberali europei, come un faro cui rivolgersi per elaborare idee innovative. Tra gli altri, si pensi a Montesquieu e Voltaire.

Un primato che genera un legittimo orgoglio nelle classi intellettuali britanniche: la convinzione che la storia costituzionale inglese e la forma assunta dallo Stato siano il miglior modo di organizzare la vita politica e civile. Nella seconda metà del XVIII secolo saranno soprattutto due i cantori della *British constitution*: William Blackstone e Edmund Burke.

Burke è certamente il pensatore politico inglese (*rectius* angloirlandese) più influente della sua epoca. Con le sue opere di analisi filosofica e critica politica questo studioso, nonché uomo politico tra i maggiori protagonisti dell'attività parlamentare, definisce i canoni di un liberalismo conservatore di impronta britannica, e dunque tradizionalista, pragmatico ed evolutivo, contrapposto al rivoluzionarismo razionalista, astratto e costruttivista di marca francese. È però importante sottolineare il tributo che Burke deve al suo maestro Blackstone. Quest'ultimo rappresenta il punto più alto di quel filone di pensiero che intende ricostruire e spiegare i caratteri della *common law* e della costituzione⁸, sedimentati nel corso dei secoli dalla Magna Carta alla *Glorious Revolution*. Con i suoi *Commentaries on the laws of England* (1765-1769) offre un contributo fondamentale, per chiarezza ed organicità, alla comprensione del diritto inglese e alla sua divulgazione all'estero, soprattutto «in America dove l'opera giunse come manna dal cielo su un terreno assolutamente vergine per mancanza di scuole e di cultura giuridica»⁹. In Blackstone non troviamo un'organica teoria politica o giuridica. Egli è, però, un grande sistematizzatore e

⁸ Per una ricostruzione storica e teorica delle discussioni attorno al concetto di “costituzione inglese” nelle opere dei grandi *constitutional lawyers* britannici del XVII e XVIII secolo, cfr. la sempre attuale opera di McIlwain del 1947 *Constitutionalism: Ancient and Modern*; trad. it. C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, il Mulino, Bologna 1990, 27-44. In tutti gli autori della tradizione inglese classica emerge chiaramente la caratteristica tipica della *english unwritten constitution*: la massiccia presenza di elementi esterni alle norme di diritto positivo come vero collante dell'architettura costituzionale. Un'impostazione che poi si ritroverà anche nei costituzionalisti dell'età vittoriana. Tra gli altri, ne è un esempio W. Bagehot che, pur senza preoccuparsi di fondare una teoria generale delle fonti su cui si basa la costituzione, parla della “virtù” come principio di condotta delle sue prerogative da parte della Regina (cfr. W. BAGEHOT, *La Costituzione inglese*, il Mulino, Bologna 1995, 82-83). Così come nel fondamentale A.V. DICEY, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1915 (ottava edizione); oggi disponibile nella traduzione italiana in *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, il Mulino, Bologna 2003. In particolare, nel quadro dei caratteri della *unwritten constitution* e della sua pregnanza rispetto alla coerenza del diritto, il tema della natura delle convenzioni costituzionali e delle sanzioni che conferiscono loro forza giuridica è trattato nei due saggi di cui si compone la Parte Terza dell'opera: *Connessioni tra il diritto costituzionale e le convenzioni costituzionali*, alle pagine 353-397 dell'edizione italiana. A commento di questo classico *Textbook* del costituzionalismo anglosassone, si vedano, tra gli altri, nella dottrina italiana A.A. CERVATI, *I principi del diritto costituzionale inglese e l'insegnamento del diritto costituzionale comparato* e E. BALBONI, *Dear old Albert Venn Dicey: ovvero il gold standard del pensiero costituzionale occidentale*, in A. Torre, L. Volpe (a cura e con prefazione di), *The British Constitution: atti del Convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Bari, Università degli Studi, 29-30 maggio 2003, Giappichelli, Torino 2005, rispettivamente 577 e ss. e 609 e ss.

⁹ G. CRISCUOLI, *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Giuffrè, Milano 2000, 515.

divulgatore, il cui costante punto di riferimento, che diventerà tale anche per Burke, sono le libertà e i diritti degli inglesi, costruiti e plasmati nella storia.

La sua opera di studioso si segnala per un'impostazione "ideologica" molto precisa: fornire una lettura gradualistica e conservatrice del diritto inglese, un sistema giuridico dove i grandi e immutabili principi sono quelli originari, sanciti poi nel processo di sedimentazione della *common law*. Questi principi vengono talvolta minacciati da crisi istituzionali, dalle quali la nazione riesce sempre ad uscire ribadendo e rafforzando i capisaldi consueti. L'ordine giuridico e costituzionale è ciò che fornisce linfa vitale alla società e pertanto va preservato sia da pulsioni autoritarie e liberticide sia da tentazioni rivoluzionarie, volte a scardinare le certezze acquisite nel corso dei secoli per avventurarsi verso costruzioni sociali artificiali e non corrispondenti all'*idem sentire* popolare. Come ha ben osservato Alessandro Torre, mettendo in luce il legame ideale esistente tra Blackstone e Burke, nella percezione dei due autori «i concetti riconducibili ad un'idea di *constitutional order* non erano meri artifici interpretativi o figure retoriche da addurre a sostegno di altre più consistenti argomentazioni giuridiche o politiche, bensì aderivano ad una tangibile realtà storica che affondava le sue radici, rispettivamente, nell'antica saggezza di un *legal system* inerziale, a fondamento pratico, processuale e mai codificato (la *common law*, appunto) e nell'indiscusso primato del gradualismo che informava di sé un impianto costituzionale già all'epoca polarizzato in modo pressoché definitivo intorno al classico dualismo tra leggi del parlamento e pratiche convenzionali¹⁰».

Ma questi due autori segnano anche un momento di svolta nel panorama del conservatorismo britannico. Il loro binomio costituisce il punto estremo di esaltazione della tradizione e della necessità, largamente condivisa, di una sua rigorosa conservazione. Raggiunto così il vertice della parabola, assume sempre maggiore pregnanza una inevitabile distinzione all'interno dei significati attribuibili al termine "conservatorismo".

Uno è quello che abbiamo tratteggiato finora e che potremmo definire come "istituzionale e generale", ovvero il conservatorismo come difesa e salvaguardia della lunga tradizione su cui si fondano la *British constitution* e tutti i capisaldi dell'identità nazionale. Un significato che, rimandando all'autorevolezza delle istituzioni e allo spirito attorno a cui era stata costruita la nazione, determina un'esaltazione di valori condivisi nei quali tutte le componenti sociali e politiche si possono riconoscere e rispecchiare.

Accanto a tale nozione, però, si affaccia e si consolida una seconda accezione, sintetizzabile come "politica e specifica". Qui il riferimento va al conservatorismo come patrimonio di ideali politici del partito *Tory*¹¹. Rispetto all'impostazione di cui sono portatori i *Whigs* e pur nella

¹⁰ A. TORRE, *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Giappichelli, Torino 1997, 641-642.

¹¹ Un patrimonio che fin dalla metà del Seicento, soprattutto come reazione alla repubblica di Cromwell, si era nutrito di legittimismo monarchico e autoritarismo sociale di stampo ereditario. Tra gli intellettuali che avevano fornito un importante contributo a questa piattaforma ideale (peraltro successivamente superata anche all'interno degli ambienti culturali più vicini ai *Tories*) si segnalava Robert Filmer e il suo *Patriarcha, or the natural power of King*, pubblicato postumo nel 1680, contro cui polemizzò duramente John Locke nel suo *Primo trattato sul governo*.

comune esaltazione della storia inglese, il torismo si pone come obiettivo politico specifico la difesa e la salvaguardia dell'asse legittimista e tradizionalista tra Corona, Lords e aristocrazia rurale, alternativo alla visione liberale ed evolutiva del partito concorrente, centrata invece su rappresentanza politica, rapporto tra Camera dei Comuni ed Esecutivo, libertà di mercato e dinamismo della borghesia imprenditoriale.

Si instaura così una feconda dialettica tra liberalismo e conservatorismo che caratterizzerà la vita parlamentare per buona parte del XIX secolo e che traghetterà la Gran Bretagna, senza drammatiche cesure costituzionali, verso l'affermazione della democrazia contemporanea.

3.2. Conservatorismo, liberalismo e laburismo

Lo scoppio della Rivoluzione francese provoca nel Regno Unito l'instaurazione di una ventata reazionaria, causata dapprima dalla paura che anche l'Isola possa venire interessata da uno stravolgimento politico e istituzionale, e poi, durante le campagne napoleoniche, dal pericolo di un'invasione con conseguente francesizzazione della nazione. Insomma, i fantasmi di un "eterno ritorno" ai conflitti medievali, ricomposti solo con la formazione della nazione in senso moderno. In quest'ottica viene sospeso per un cospicuo periodo di tempo perfino l'*habeas corpus*, l'istituto simbolo delle libertà garantite dalla *common law*.

Superato questo delicato e lungo momento, durato quasi trent'anni, il Regno Unito, che ormai ingloba a tutti gli effetti anche l'Irlanda e che si trova in piena rivoluzione industriale, riprende il suo cammino verso la modernizzazione delle istituzioni. In questa fase un ruolo cruciale verrà assunto dal radicalismo benthamiano che provvederà a mettere in discussione entrambe le accezioni del conservatorismo attraverso un attacco al sistema giuridico giurisprudenziale, da sostituire con una poderosa opera di codificazione, la richiesta di una Costituzione scritta e di una complessiva riforma del sistema politico della nazione, che riconosca le nuove esigenze sociali generate dalla rivoluzione industriale, a cominciare da un sensibile allargamento della rappresentanza parlamentare. Il radicalismo per certi aspetti risulterà sconfitto (*common law* e *unwritten constitution* sono tutt'oggi tra i capisaldi del sistema), ma per altri risulterà determinante per il progresso della Gran Bretagna, basti pensare alle riforme elettorali, in particolare al *Great Reform Act* del 1832, che ampliaranno notevolmente la base di consenso della rappresentanza parlamentare¹², costringendo i partiti politici a modernizzarsi e contribuendo a creare le condizioni per una trasformazione definitiva della forma di governo, dalla monarchia costituzionale, in cui il sovrano detiene ancora notevoli prerogative di indirizzo politico, alla monarchia parlamentare, in

Sull'influenza di Filmer sugli albori dell'ideologia tory cfr. L. D'AVACK, *Dal "Regno" alla "Repubblica". Studi sullo sviluppo della coscienza costituzionale in Inghilterra*, Giuffrè, Milano 1984, 141-156.

¹² In una prospettiva storica è lecito affermare che l'innovazione più rilevante introdotta dalla *Great Reform* non fu tanto la quantità dell'estensione del diritto di voto, pur non trascurabile, quanto l'affermazione di moderni criteri di eguaglianza individuale come base delle regole del suffragio, in luogo delle vecchie norme di derivazione medievale fondate su consuetudini di matrice cetuale. L'insieme di queste riforme non poteva che avere un effetto graduale ma costante di apertura del sistema politico e di incrinatura delle tradizionali oligarchie. Sul punto cfr. M. COSULICH, *Riforma elettorale e parlamentare nella Costituzione inglese, tra estensione del suffragio e proposte "ultra-democratiche"*, in G. Di Gaspare (a cura di), *Walter Bagehot e la Costituzione inglese*, Giuffrè, Milano 2001, 73-99.

cui il fulcro delle decisioni risiede nel legame tra la Camera dei Comuni, il Gabinetto e il Primo ministro.

Il risultato di questi cambiamenti è che liberali e conservatori concorrono all'innovazione del sistema verso la democrazia, anche se i secondi, per lungo tempo durante il XIX secolo, hanno continuato ad assumere il ruolo di difensori dell'esistente: sul piano istituzionale, contrastando per quanto possibile l'evoluzione in senso parlamentaristico e su quello socio-economico, ponendosi a baluardo del protezionismo dirigista caldeggiato dalla nobiltà agraria, come dimostra il ruolo cruciale giocato dai liberali utilitaristi della *anti-corn law League* a favore dell'affermazione del libero mercato contro le politiche agricole dirigiste dei governi conservatori.

Ma l'irrompere del laburismo incide profondamente negli equilibri ottocenteschi proiettando il sistema politico nelle nuove dinamiche del XXI secolo. Il tripartitismo della prima metà del Novecento vede il Partito conservatore opporsi strenuamente alle moderate, ma incisive, innovazioni sociali prodotte dai governi liberali anche con la finalità di prosciugare il terreno alle frange più estreme del laburismo.

Successivamente, il quinquennio della Seconda guerra mondiale si rivelerà determinante per scompaginare il quadro. Il governo di unità nazionale che si forma in quegli anni sotto la guida di Churchill avvia uno studio sulla costruzione del *welfare State* e il riconoscimento dei diritti sociali: il celebre Rapporto Beveridge. Le durezze della guerra imprimono una svolta in senso socialista nella mentalità degli inglesi. Le elezioni del 1945, che vedono la sconfitta dei conservatori e il crollo dei liberali, premiano con una consistente maggioranza assoluta i laburisti che, una volta al governo da soli, non si accontentano di implementare le idee caldeggiate da Beveridge, ma impongono una vera e propria ventata statalista a tutti i settori dell'economia, attraverso un esteso programma di nazionalizzazioni e di interventismo pubblico.

A questo punto i Conservatori, l'altro polo del ritrovato bipartitismo inglese, ritengono di non potersi opporre frontalmente ad un'impostazione politica che incontra un vasto consenso popolare. Si limitano pertanto a darne una loro interpretazione, riscoprendo l'afflato paternalista che già in pieno Ottocento, in particolare con il Premier Disraeli, avevano mostrato di possedere tra le proprie corde ideologiche. In questo modo riescono a tenere testa ai laburisti lungo tutto il trentennio che si caratterizza come la *golden age* dei diritti sociali, con i due partiti che si alternano alla guida del governo, ma senza mettere in discussione alcuni capisaldi comuni.

Questi duraturi equilibri verranno spezzati solo a partire dalla fine degli anni Settanta con l'avvento dell'era di Margaret Thatcher. Con il passare del tempo il moderno Welfare britannico aveva raggiunto dimensioni elefantache, trasformandosi in un'improduttiva costruzione assistenzialistica che aveva finito per infiacchire la società e rendere stagnante il sistema economico. La Thatcher impresso una svolta radicale. Dapprima al suo stesso partito: vincendone incrostazioni ideologiche (i comodi lidi del paternalismo sociale, complementare ad un classismo di fondo che bloccava la società) e pregiudizi personali (un partito ancora fortemente maschilista e arroccato su costumi fuori dal tempo), la Lady di ferro ne conquistò la leadership al Congresso nel 1975. Divenuta Primo ministro quattro anni dopo, somministrò all'intera nazione un programma politico e legislativo fatto di privatizzazioni, liberalizzazioni, riduzioni fiscali, incentivi alla

proprietà e all'iniziativa privata, individualismo e *self-help*, rilancio dell'orgoglio nazionale segnato dalla fine dell'Impero coloniale (come nel caso della guerra delle Falklands). Insomma, un rilancio in chiave moderna di alcuni temi dell'età vittoriana: un mix di tradizione e innovazione e, se si vuole, una felice sintesi dell'eredità di pensatori come David Hume, Adam Smith o Edmund Burke. Una vera e propria mutazione genetica per il Partito conservatore degli anni Ottanta, ma anche per il futuro del conservatorismo inglese che, perfino dopo l'esaurimento del suo ciclo politico, non tornerà mai più quello di prima. Altresì un cambio di mentalità per l'intera nazione, che infatti scorge nel *New Labour* di Tony Blair un'occasione per rimettere in moto l'alternanza tra i partiti senza deviare dai canoni modernizzatori e che, in generale, è incline a rifiutare il ritorno ad opzioni politiche intrise di nostalgia verso nuove forme di statalismo, come dimostrano i risultati delle recenti elezioni parlamentari con la sconfitta del partito guidato da Ed Miliband e il ritorno ad uno *one party government* da parte dei conservatori di David Cameron.

4. Le radici costituzionali del conservatorismo statunitense.

4.1. Indipendenza e Costituzione

Come si diceva inizialmente, la cultura politica e giuridica nordamericana è tributaria di quella inglese, fino dall'epoca della fondazione delle prime colonie. La loro forma di governo richiamava da vicino quella della Madrepatria, con un Governatore, nominato o approvato dal re d'Inghilterra, a capo dell'amministrazione, un potere legislativo appannaggio di un'assemblea bicamerale, di cui almeno un ramo eletto direttamente dai cittadini e competente in tema di politica fiscale, che doveva legiferare nel rispetto dei limiti delle leggi della Madrepatria, sanciti dagli statuti di autonomia emanati dalla Corona, e uno giudiziario articolato sul modello delle corti di *common law*.

Paradossalmente è proprio la forza di questa matrice giuridica e politica anglosassone che farà da detonatore del movimento separatista, in particolare, con la lamentela circa il mancato rispetto verso i coloni del principio, inglese per eccellenza, del *no taxation without representation*. Come ha scritto molto efficacemente Arnaldo Testi: «Nella monarchia costituzionale inglese il potere di imporre tasse era così centrale e fondante da essere distinto da quello di legiferare. Fare leggi era un atto del potere sovrano e cioè della corona, della Camera dei Lord e dei Comuni che agivano insieme come Re-in-Parlamento. Era il prodotto di un processo di costruzione del consenso fra le diverse istituzioni politico-sociali, il monarca, l'aristocrazia, la rappresentanza del popolo. Ma le tasse erano un'altra cosa. [...] Solo i Comuni potevano introdurre ed emendare disegni di legge di carattere fiscale, perché solo i rappresentanti del popolo potevano trasferire porzioni di proprietà dei loro rappresentati al sovrano, sotto forma di prelievo impositivo. Fare altrimenti voleva dire violare

i diritti e i privilegi degli inglesi, procedere ad atti illegittimi di confisca della proprietà privata, ad atti di tirannide¹³».

I coloni americani, esprimendo radicale disappunto per il fatto di essere soggetti a tasse e imposte, senza essere legalmente rappresentati dove venivano stabilite, dimostravano di essere portatori di una mentalità prettamente inglese, consci delle implicazioni politico-costituzionali che comportava l'essere un'emanazione di quella grande tradizione giuridica. E proprio per questo pretendevano un trattamento analogo a quello goduto dai cittadini che vivevano sull'Isola. I coloni non contestavano la loro appartenenza all'Impero della Corona; anzi, rivendicavano l'orgoglio di questa appartenenza e pertanto non volevano che l'amata Madrepatria si comportasse con loro in un modo che ritenevano ingiusto.

L'analisi degli avvenimenti storici che portano alla Dichiarazione di Indipendenza dimostra come solo la cecità del sovrano e del parlamento fece precipitare la situazione. Perfino il padre della patria per eccellenza, l'estensore della Dichiarazione, cioè Thomas Jefferson, fu a lungo riluttante e cercò in tutti i modi un accomodamento con Londra.

Ma gli avvenimenti precipitano e il 4 luglio 1776 viene scritta una pagina di straordinaria importanza per il costituzionalismo moderno, sia per il valore intrinseco della Dichiarazione, sia perché questo documento, pur prodotto nei territori delle colonie, si distacca non poco dai dettami del costituzionalismo inglese. Se quest'ultimo è tutto concentrato su se stesso, sulla propria storia, sui conflitti per l'affermazione concreta, pragmatica e negoziale dei diritti, il costituzionalismo che si inaugura con la Dichiarazione di indipendenza è invece tendenzialmente universalista, giusnaturalista, umanitario, popolare. Vi è la proclamazione astratta di un'uguaglianza tra gli uomini e del loro essere dotati di diritti inalienabili come la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Si scorge un'interpretazione potente del pensiero lockiano, un richiamo alla naturalità della condizione umana che in Patria aveva sempre dovuto fare i conti con il peso della struttura sociale, la cui netta divisione in classi mal si adattava ad una concezione orizzontale del potere. E infatti, come è stato giustamente notato dallo storico statunitense David Armitage «La Dichiarazione d'indipendenza segnò la nascita di un nuovo genere di scrittura politica. Parte del suo genio – e una ragione di primo piano del suo successo quale modello di altre dichiarazioni – fu costituita dalla sua generica promiscuità. In essa infatti si miscelevano gli elementi di quelli che sarebbero diventati tre generi distinti: la dichiarazione di indipendenza, la dichiarazione dei diritti, il manifesto politico¹⁴».

In sostanza, ci troviamo di fronte ad una sintesi, applicata concretamente, di quelle nuove idee di stampo illuministico-liberale che durante il XVIII secolo avevano trovato un'incubatrice nella testa di diversi pensatori e che ora avevano l'occasione di manifestarsi compiutamente nella realtà politica. Il risultato di questo atto rivoluzionario fu la nascita, come soggetto politico, di un popolo che si esprimeva attraverso un documento unitario redatto dai suoi rappresentanti. Un popolo e i suoi rappresentanti che pochi anni più tardi torneranno a gettare altre autentiche pietre miliari del

¹³ A. TESTI, *La formazione degli Stati Uniti*, il Mulino, Bologna 2003, 61-62.

¹⁴ D. ARMITAGE, *La Dichiarazione d'indipendenza. Una storia globale*, Utet, Torino 2008, XXVII.

costituzionalismo con la Costituzione del 1787 e il *Bill of Rights* del 1791, anch'essi una fusione di tradizione inglese e nuovi ideali.

In tutte queste Carte, tra i molteplici elementi di continuità troviamo la fedeltà alla tradizione del sistema giuridico di *common law*, l'affermazione dei diritti individuali, la diffidenza verso la concentrazione del potere, la capacità legislativa del parlamento, l'autorevolezza politica dell'Esecutivo e l'indipendenza del Giudiziario. Tra gli aspetti di discontinuità possiamo però annoverare buona parte delle modalità organizzative con cui questi valori vengono perseguiti: una Carta costituzionale scritta e rigida, redatta da un'assemblea costituente che, in nome di un doppio patto intercorrente tra cittadini e tra Stati-membri, fonda una repubblica federale, in cui tutti i vertici politici sono elettivi; una Corte suprema che, a partire dalla sentenza *Marbury vs Madison* del 1803, si autoproclamerà custode della supremazia delle norme costituzionali rispetto a quelle prodotte dal Congresso, e in cui si instaura un rapporto di divisione e concorrenza tra i poteri dello Stato fondato sul concetto di *checks and balances*, ovvero pesi e contrappesi¹⁵. Come ha scritto Nicola Matteucci: «Il carattere essenziale della Rivoluzione americana fu quello di essere una rivoluzione costituzionale per la libertà contro la tirannia e l'oppressione politica: la *revolutio* venne intesa come una vera e propria *renovatio* per fondare, attraverso una *Constitutio libertatis*, un nuovo ordine politico, un ordine che si è rivelato duraturo e stabile rispetto alle vicende turbolente ed instabili, che caratterizzano il processo di democratizzazione in Europa, incapaci di dar forma ad una istituzione duratura¹⁶».

4.2. Le motivazioni ideali del conservatorismo americano

In armonia con questo contesto costituzionale è facile comprendere come anche i fondamenti del conservatorismo americano siano in parte tributari e coincidenti con quello inglese, mentre in parte se ne discostino percorrendo sentieri propri. Infatti, come nel caso inglese, anche per il pensiero conservatore d'oltreatlantico il primo fondamento ideale è la strenua difesa dei propri valori costituzionali, intesi nel senso più ampio del termine, cioè tutti quelli che stanno alla base dei patti su cui si fonda il processo costituente. Un grande patrimonio di idee, convinzioni, aspirazioni, spesso riconducibili al bagaglio di concetti ereditato dalla matrice culturale europea, di cui la classe dirigente delle colonie era imbevuta, ma talvolta testimonianze di una visione autonoma del rapporto tra Stato e cittadino, tra potere e libertà.

Il potere politico viene vissuto come un costante pericolo per la sfera di libertà dell'individuo. Certo, è necessario che esista e che sia dotato di una solida struttura, ma solo per compiere determinate e circoscritte funzioni, quelle per cui trova legittimità nel contratto sociale. I singoli

¹⁵ Per un approfondimento sulle tumultuose e affascinanti vicende storiche e costituzionali che portarono dal regime coloniale alla fondazione degli Stati Uniti d'America vedi anche C. MARTINELLI, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Giappichelli, Torino 2011, 119-180.

¹⁶ Così N. MATTEUCCI, *La Rivoluzione americana: una rivoluzione costituzionale*, il Mulino, Bologna 1987, 7-8.

consociati hanno delegato ad un'entità terza, il potere politico che si materializza negli organi dello Stato, aspetti e obiettivi della vita comune che ciascun cittadino da solo non sarebbe in grado di preservare o conseguire. Ecco perché la prima preoccupazione delle Carte americane consiste nel tracciare una netta linea di demarcazione tra lo Stato e l'individuo. Quest'ultimo è visto come un soggetto titolare di una serie di diritti inalienabili e inviolabili, derivanti non da un'appartenenza tradizionale bensì dal fatto in sé di essere persona umana. Con il costituzionalismo americano possiamo dire che i principi fondamentali del giusnaturalismo entrano a pieno titolo nelle Carte costituzionali; cioè per la prima volta giusnaturalismo e contrattualismo si legano non solo nelle elaborazioni dei pensatori ma anche nelle norme costituzionali¹⁷.

Ed è pienamente coerente con questa impostazione la conseguente concezione universalistica e repubblicana di quei diritti. Fin dalle sue origini il popolo degli Stati Uniti si sente depositario delle chiavi di un mondo nuovo, i cui canoni sono sostanzialmente validi per tutti i popoli, perché fondati su qualità innate negli uomini. Nel costituzionalismo americano trionfano concetti e vocaboli praticamente sconosciuti a quello inglese: felicità, bene pubblico, dignità umana, umanità, fratellanza, mondo. La prospettiva radicalmente liberale si salda con l'opzione repubblicana, democratica, federale, ciascuna presente negli ideali dei Padri Costituenti.

La sintesi di tutti questi elementi produce appunto i fondamenti ideali di una nazione, ai quali il conservatorismo americano ha sempre guardato e a cui continua ad ispirarsi volendo proporsi come la visione politica che li custodisce e ravviva.

La scelta repubblicana non fu solo un passaggio obbligato causato dal fatto di avere avviato una rivoluzione contro un re, ma la naturale conseguenza istituzionale della concezione orizzontale del potere. Viene rifiutato il tradizionale rapporto tra sovrano e sudditi perché incompatibile con il patto costituzionale che si andava componendo.

Stessi presupposti valgono per la matrice democratica: il popolo è il protagonista della rivoluzione, che fa scoppiare per difendere principi funzionali alla sua vita concreta. Ne consegue che esso si consideri come un'entità che non ne riconosce altre al di sopra di sé, e che tutte le istituzioni trovino la loro ragion d'essere nella sovranità popolare¹⁸. Giova ribadire, però, che negli Stati Uniti questa concezione di fondo della sovranità popolare non assumerà mai connotati giacobini, perché il principio di maggioranza verrà sempre coniugato con il costituzionalismo liberale dei controlli e dei bilanciamenti¹⁹.

La struttura federale dello Stato risponde coerentemente a questi canoni rivoluzionari e innovativi. Il federalismo tiene legate due esigenze potenzialmente antitetiche. Da una parte, la necessità di costituire uno Stato forte e autorevole in grado di preservare popolo e territorio da molteplici minacce, soprattutto esterne; dall'altra, l'aspirazione delle singole comunità locali ad

¹⁷ Tutto ciò naturalmente al netto della patente contraddizione rappresentata dallo schiavismo, di cui facevano largo uso anche diversi Padri Costituenti. Una di quelle aporie di cui è intrisa la storia dell'Uomo, ma che ovviamente non ci deve impedire di valutare appieno la portata innovativa del costituzionalismo americano contenuta nelle Carte di fine Settecento.

¹⁸ «Government of the people, by the people, for the people», come soleva dire Alexander Hamilton.

¹⁹ Cfr. S.M. GRIFFIN, *Il costituzionalismo americano. Dalla teoria alla politica*, il Mulino, Bologna 2003.

autogovernarsi, cioè a conservare amplissimi spazi di autonomia non riconducibili al *foedus* nazionale.

Il federalismo è una chiave di lettura molto importante per la storia politica degli Stati Uniti anche perché è il tema attorno a cui nasce la prima dicotomia “ideologica”. Già durante i lavori della Convenzione iniziarono i contrasti tra le diverse interpretazioni da dare al rapporto tra Stato federale e Stati-membri, come dimostrano le difficoltà che portarono all’affermazione del *Connecticut compromise* su cui verrà modellata la struttura del Congresso. Dopo la fase costituente ben presto si cominciano a fronteggiare un Partito federalista, fautore di un ruolo molto forte delle istituzioni centrali, in particolare dell’Esecutivo con a capo la figura del Presidente federale, e un Partito democratico-repubblicano che invece si fa portatore delle esigenze delle comunità locali e della loro aspirazione al mantenimento di cospicue quote di autonomia da Washington, grazie alle competenze delle assemblee legislative dei singoli Stati. Le posizioni dei due fronti politici possono essere ricondotte a figure importantissime di quella stagione rivoluzionaria: rispettivamente, Alexander Hamilton e Thomas Jefferson.

Il primo, convinto promotore dell’opera editoriale e propagandistica *The Federalist* e tra i più autorevoli esponenti del Partito federalista, si esprime a favore dell’esistenza di poteri impliciti in capo alla Federazione laddove la Carta non aveva segnato espliciti confini²⁰. In virtù di questa impostazione la sua azione politica va nel senso della promozione di un graduale e costante accentramento di poteri, con la creazione di una Banca Centrale (antenata dell’odierna *Federal Reserve*), e con l’approvazione, da lui fortemente voluta, da parte del Congresso di misure legislative particolarmente energiche a tutela dell’ordine pubblico.

Viceversa Jefferson, che non aveva partecipato alla Convenzione di Filadelfia e aveva dato un giudizio critico della Costituzione, si mette con Madison alla testa del Partito democratico-repubblicano, opponendosi strenuamente a tutti quei provvedimenti, in nome della salvaguardia dei diritti degli Stati e delle libertà del cittadino, oltre che, in politica estera, alla linea filo-inglese di Hamilton, propendendo invece per una maggiore vicinanza degli Stati Uniti con la Francia rivoluzionaria.

Questi cenni di storia politica sono funzionali al nostro discorso perché ci mostrano ancora una volta tutte le difficoltà di attribuire al mondo di lingua anglosassone gli schemi classici delle dicotomie politiche continentali. Tra i due uomini politici chi è l’autentico conservatore? Il centralista Hamilton, che ambisce a conferire sempre più potere al Presidente per costituire un governo talmente autorevole da imporre, nel caso, provvedimenti duri, ma necessari per l’integrità dello Stato? Oppure l’autonomista Jefferson, che si fa vessillifero dei poteri locali, dei variegati costumi delle comunità, della capacità di ciascun cittadino di badare a se stesso, senza temere l’intrusione nella propria vita di un governo lontano e opprimente?

Ebbene, probabilmente in Europa saremmo portati a rispondere Hamilton. Eppure, nell’iconografia del conservatorismo americano un posto di assoluto rilievo continua ad avere

²⁰ Sul punto cfr. A. HAMILTON, *La dottrina dei «poteri impliciti»*, in V. De Caprariis (a cura di), *Antologia degli scritti politici di Alexander Hamilton*, il Mulino, Bologna 1961, 195-203.

proprio l'autore delle Dichiarazione del 1776, il cui pensiero coglie un punto fondamentale di quella visione della politica e della Costituzione: essere conservatori significa difendere i capisaldi di tutta la tradizione da cui nascono gli Stati Uniti, a cominciare da quella pre-costituzionale delle pionieristiche colonie, che grazie ad una complessa fusione tra individualismo liberale, comunitarismo religioso e diffidenza verso il potere lontano e incontrollato, avevano garantito l'affermazione dei diritti e la conservazione dei costumi. Secondo questa visione, come vedremo ancora molto radicata, lo Stato federale doveva svolgere importanti ma limitati compiti, essenzialmente di difesa dai nemici esterni e secondariamente di protezione dell'ordine interno ma, relativamente a quest'ultimo punto, solo per comportamenti antigiuridici rubricabili come reati federali, mentre per tutto il resto avrebbero continuato a provvedere gli Stati-membri.

5. Il secolo americano e le nuove prove del conservatorismo

Gli Stati Uniti della stagione costituente erano ancora una piccola realtà nel panorama delle nazioni del mondo. Un popolo giovane e uno Stato ancora più giovane, destinati però ad assumere con il tempo un ruolo sempre più rilevante fino ad arrivare, nella seconda metà del Novecento, ad attestarsi come la potenza egemone a livello planetario. Inevitabile, quindi, che anche le categorie politiche e le famiglie ideologiche subissero nel tempo mutamenti e riassetamenti.

Per tutto il corso dell'Ottocento e per i primi decenni del Novecento è difficile parlare di una netta dicotomia tra conservatori e progressisti, un po' perché dovranno passare diversi decenni dalla fondazione dello Stato federale, prima di avere un consolidamento del bipartitismo tra repubblicani e democratici, ma soprattutto perché le forze politiche che di volta in volta emergono sono percorse trasversalmente da molteplici sensibilità. Basti pensare, per esempio, allo schieramento delle forze in campo ai tempi della Guerra civile, in cui lo spartiacque politico e militare coincide più che altro con quello geografico, nordisti e sudisti, e in cui il Partito repubblicano guidato dal Presidente Lincoln si mette alla testa del cambiamento antischiavista.

Dissoltosi rapidamente il Partito federalista, il sistema politico americano aveva vissuto per lungo tempo sulle lotte interne al partito superstiti, e solo dagli anni trenta dell'Ottocento, grazie soprattutto all'opera del Presidente Andrew Jackson, aveva trovato un'identità e aveva cominciato a chiamarsi solo "democratico", denominazione conservata fino ai giorni nostri. Ma attorno alla metà del secolo il partito iniziò a soffrire dell'egemonia dei sudisti, potenti produttori agricoli favorevoli al mantenimento dello schiavismo. Intanto nel 1854 viene fondato il Partito repubblicano per opera di esponenti politici indipendenti di tendenza *whig*, a cui si uniscono dissidenti democratici del Nord. Negli anni successivi la lotta politica verterà, appunto, soprattutto sul tema dello schiavismo che vedrà prevalere, anche a prezzo della sanguinosa Guerra civile, le idee abrogazioniste di Lincoln²¹.

²¹ Per una ricostruzione delle grandi dicotomie che caratterizzarono i primi decenni di vita della nazione americana e del ruolo avuto da alcuni dei grandi protagonisti della costruzione degli Stati Uniti si veda L.M. BASSANI, *Dalla*

I democratici pagarono duramente le loro anacronistiche posizioni lasciando ai repubblicani una sostanziale leadership politica e culturale nel periodo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Da questa prevalenza scaturirono decisioni di grande rilievo come, per esempio, la legislazione antitrust fortemente voluta dal repubblicano Theodore Roosevelt. Fu solo con la presidenza di Woodrow Wilson e poi soprattutto con il New Deal di F.D. Roosevelt che i democratici torneranno ad assumere un ruolo da protagonisti, alternandosi costantemente con i repubblicani alla guida dell'Esecutivo e del Congresso. Roosevelt rifonda il partito dalle fondamenta in un periodo particolarmente difficile della storia (la Grande depressione e la Seconda guerra mondiale), imprimendogli quei caratteri progressisti e liberal che oggi ne fanno l'ala sinistra di un sistema politico dove i repubblicani ormai da anni hanno assunto il ruolo dei conservatori e dei liberisti²². Una dicotomia che sul piano politico è schematizzabile, pur con le cautele di cui diremo subito, rispettivamente tra fautori del *big government*, ovvero di un ruolo molto forte e incisivo in capo allo Stato federale soprattutto per quanto riguarda la politica economica, e coloro che sono diffidenti verso il potere centrale, propensi ad attribuire molte decisioni al livello locale e comunque inclini a lasciare scorrere le dinamiche sociali nel solco determinato dai meccanismi di mercato, dalla libera volontà delle persone, delle famiglie e delle piccole comunità, secondo i loro usi e costumi²³. Diverse sensibilità che talvolta si riflettono anche nelle impostazioni dei giudici della Corte Suprema, la cui giurisprudenza è spesso il frutto del confronto tra evoluzionisti e originalisti, in cui i primi tendono a interpretare la Costituzione con lo sguardo proteso alle indicazioni del presente, mentre i secondi ritengono di doversi maggiormente attenere alla conservazione dello spirito originario delle norme.

Si tenga, però, sempre presente che questa stabilizzazione del confronto progressisti-conservatori va letta nel quadro di un sistema dove spesso le posizioni si scambiano e si intrecciano, solcando trasversalmente i due partiti e rispondendo più a logiche di rappresentanza territoriale che ideologica. Una dialettica resa possibile dal fatto che il confronto si gioca su un solido terreno di valori condivisi e di regole costituzionali che garantiscono tutte le parti politiche, poiché tutte si sentono impregnate dell'eredità dello spirito dei Padri Costituenti, incarnazione dei valori fondanti

Rivoluzione alla guerra civile. Federalismo e Stato moderno in America 1776-1865, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.

²² Per un arguto testo polemico di un intellettuale conservatore nei confronti della cultura liberal cfr. K. MINOUGE, *La mente liberal*, liberilibri, Macerata 2011.

²³ Come ha scritto efficacemente Giovanni Bogneri: «In America, il termine “liberale” ebbe scarsissima circolazione durante tutto l'Ottocento. Esso era nato in Spagna, per designare gli avversari delle istituzioni dell'*ancien régime*. In America quelle istituzioni non avevano mai operato e le forze politiche esistenti, pur tra loro lottanti, potevano dirsi a un dipresso tutte “liberali” nel senso originario europeo. [...] Soltanto col secolo ventesimo e l'insorgere di un movimento “progressista” seriamente avverso agli assetti politico-giuridici da tempo vigenti, il termine entrò lentamente nell'uso quotidiano e alla fine vi si affermò con precisi connotati. I difensori degli assetti vigenti furono identificati allora come “conservatori” (di varie gradazioni). [...] Al presente in America si designano per lo più come *liberals* coloro che rappresentano l'ala sinistra del partito democratico. [...] Si tratta di fautori molto decisi dell'interventismo statale a fini “sociali”. [...] I “conservatori” di vario colore – i fautori di una minore ingerenza dello stato nell'economia e di altri valori americani tradizionali – compongono il grosso del partito repubblicano, ma si trovano anche largamente nelle file dei democratici». La citazione è tratta da G. BOGNETTI, *Lo spirito del costituzionalismo americano. I. La costituzione liberale*, Giappichelli, Torino 1998, 6.

della Nazione. E proprio in virtù di questa Storia e di questo patrimonio genetico dei partiti, il sistema politico normalmente non soffre di quelle incrostazioni che impedirebbero il funzionamento dell'ordinamento costituzionale.

Ma la seconda metà del Novecento è anche il tempo del confronto con l'Unione Sovietica nella Guerra fredda. Questo portato della storia contemporanea avrà notevoli conseguenze anche sul mondo conservatore americano, sia sul piano politico sia su quello intellettuale. Da quest'ultimo punto di vista bisogna rilevare come fino a quel momento non vi fosse stata una particolare fioritura di teorici del conservatorismo che pertanto era rimasto più una prassi concreta che una teoria politica. Il secondo dopoguerra, invece, presenta molteplici lavori di pensatori che ambiscono a fornire le coordinate ideologiche del buon conservatore americano. Ed è evidente come questa novità si imponga sia nell'ottica della dialettica bipartitica, sia nel quadro più ampio della guida del mondo occidentale nella battaglia, fatta anche di idee e valori, contro il grande avversario rappresentato dal comunismo sovietico.

Probabilmente il più influente tra questi pensatori è stato Russell Kirk, che nel 1953 pubblica il celebre *The Conservative Mind: from Burke to Santayana*²⁴, il testo considerato come il capostipite della moderna pubblicistica conservatrice, con cui l'autore getta le fondamenta culturali di un movimento politico che troverà il suo apice negli anni del reaganismo. Ed è interessante notare come questo pensatore riprenda con attenzione l'opera di un classico del pensiero inglese di fine Settecento, proprio perché il conservatorismo americano non aveva mai espresso un livello di teorizzazione sufficiente per la fondazione di un pensiero organico e compiuto²⁵. Nel testo di Kirk, Burke, qui già menzionato, viene indicato come il fondatore di tutti i concetti, criteri e parametri che non possono mai mancare nel bagaglio ideologico del vero conservatore: la morale tradizionale come guida per le scelte politiche; l'accettazione delle disuguaglianze materiali come inevitabile carattere di una società sana; ordine, disciplina, gerarchia e sentimento religioso come fondamento dei rapporti sociali; stretto legame tra proprietà e libertà. Attraverso l'interpretazione del pensiero del grande angloirlandese, Kirk cerca di operare una sintesi tra i fondamenti ideali del costituzionalismo americano, che rimangono forti e vengono rilanciati dalla polemica contro ogni tentativo di ingigantire i poteri del governo centrale, con i dettami di una società ordinata e rispettosa delle tradizioni, in cui l'individualismo si coniughi con l'adesione alle consuetudini morali, familiari e religiose della comunità di appartenenza.

Queste molteplici esigenze segnalano l'inevitabile complessità del mondo conservatore americano, molto più variegato di quello inglese anche perché espressione di una società più larga e

²⁴ R. KIRK, *The Conservative Mind: from Burke to Santayana*, Regnery, Chicago 1953.

²⁵ Ed è curioso notare come la letteratura conservatrice inglese contemporanea, che pure annovera autori di grande pregio, da Michael Oakeshott al già citato R. Scruton, non abbia avvertito l'esigenza di ripensare la figura di Burke, di riaggiornarne l'insegnamento alla luce degli eventi del presente, e nemmeno di arruolarlo come strumento di una battaglia politico-ideologica contro gli autoritarismi e i totalitarismi del XX secolo, cosa che appunto hanno fatto copiosamente le dottrine conservatrici d'oltreatlantico per tutto il corso del Novecento: tra gli altri, oltre a Kirk, anche Irving Babbitt, Peter J. Stanlis e Robert Nisbet.

composita²⁶. Diverse anime che si confrontano e spesso si scontrano, talvolta trovando un usbergo politico nel Partito repubblicano, in altri casi esulandone completamente. Così sono riscontrabili, tra le altre, una componente religiosa, che fa del richiamo a valori ancestrali e trascendentali l'unico parametro serio per il governo di un popolo, ma anche una libertaria, che punta sui diritti naturali dell'individuo slegato da ogni coercizione; allo stesso modo esistono una destra securitaria, che riprende ed esalta gli antichi slogan basati su legge e ordine, e un conservatorismo imprenditoriale e produttivista, per cui lo Stato serve solo come garante e protettore della proprietà privata²⁷. Ma l'elenco potrebbe continuare a lungo introducendo altre variabili come, ancora una volta, quella geografica: spesso i conservatori del Nord abbracciano posizioni diverse da quelli del Sud, così come le opinioni radicate nella *East coast* sono talvolta marcatamente diverse da quelle espresse nel Midwest o nel Nevada.

Un panorama variegato come del resto è puntiforme quello dello schieramento *liberal*: è la società americana ad avere un tasso di complessità che giocoforza si riflette sia nel mondo delle idee sia in quello più prosaico dei partiti politici che, fortunatamente per quel popolo, sono solo due sul piano organizzativo, ma ciascuno di essi ne ingloba in realtà un numero imprecisato.

È in questo contesto particolarmente complesso che va valutato il capolavoro politico portato a termine nel campo conservatore dalla fine della Seconda guerra mondiale: la Presidenza Reagan. L'ex attore riuscì nel suo intendimento di proporre una sintesi felice tra tutte queste anime per costruire una piattaforma di idee e valori attorno a cui stringere la maggioranza della nazione e andare allo scontro finale con l'Unione Sovietica: una scommessa vinta cui la storia deve rendere comunque merito.

6. Analogie e differenze tra conservatorismi: i risultati di due comparazioni

Si sottolineava all'inizio di queste pagine come il conservatorismo di matrice anglosassone sia portatore di caratteri differenziati rispetto a quello euro-continentale. L'analisi che ne è seguita ha cercato di mettere in evidenza queste peculiarità partendo, come annunciato, dal rapporto tra individuo e Stato o, se si preferisce in altri termini, tra libertà e potere nel quadro degli equilibri costituzionali.

Lo spartiacque più rilevante rimane iscritto in questo decisivo tema. Per il mondo anglosassone la libertà individuale legittima l'esistenza dello Stato, mentre per buona parte del pensiero giuridico e politico europeo lo Stato è la fonte delle libertà individuali²⁸.

²⁶ Cfr. J. ZUMBRUNNEN, A. GANGL, *Conflict, Fusion or Coexistence? The Complexity of Contemporary American Conservatism*, in «Political Behavior», n. 2, 2008, 199-221.

²⁷ Sull'evoluzione storica delle diverse componenti del conservatorismo americano, con una particolare attenzione alle diverse posizioni assunte nel tempo in tema di politica estera, cfr. G. BORGOGNONE, *La destra americana. Dall'isolazionismo a neocons*, Laterza, Roma-Bari 2004.

²⁸ Sul tema si vedano le lucide e incisive analisi comparative contenute in N. O'SULLIVAN, *Conservatism*, J.M. Dent & Sons Ltd, London 1976.

Questa discrasia irriducibile risulta molto limpidamente se solo si accostano le impostazioni di scuole di pensiero particolarmente significative per i due contesti culturali. Tra i tanti esempi che si potrebbero proporre vi sono l'utilitarismo liberale scozzese, da una parte, e la scuola tedesca dei diritti pubblici soggettivi, dall'altra.

La prima, protesa a riflettere sul singolo, sulla sua sfera di libertà, sulle migliori modalità di utilizzo di queste libertà, in una rete infinita di rapporti di cooperazione tra libere volontà (ovvero, il libero mercato) in grado di assicurare il progresso individuale e collettivo, e in questo contesto collocare un'architettura dei poteri pubblici funzionale ad offrire un adeguato supporto.

La seconda, impegnata a strutturare lo Stato ottocentesco nei termini dello Stato-persona. Grandi maestri del pensiero giuridico come, tra gli altri, i tedeschi Gerber e Laband o gli italiani V.E. Orlando e Santi Romano, fondatori del positivismo giuridico di casa nostra²⁹, si adoperano in un grande lavoro di rivisitazione della concezione dello Stato, attribuendogli caratteri di entità autocratica capace di generare posizioni soggettive, inesistenti al di fuori dei suoi confini. Lo Stato è una costruzione che non conosce e riconosce altra fonte di potere politico al di fuori di sé e prima di sé.

Se il liberalismo classico, *in primis* anglosassone (da Locke a Hume, da Smith a Burke) ma comprendente anche francesi che guardavano oltremania come Montesquieu e Voltaire, aveva focalizzato l'attenzione sul momento costitutivo dello Stato, sulle motivazioni che potevano giustificare la sua ragion d'essere e, correlativamente, sui limiti che gli dovevano essere imposti e che doveva rigorosamente rispettare, proprio per non tradire la sua funzione servente, il conservatorismo europeo continentale del XIX secolo rivolge lo sguardo alla ricerca delle migliori forme giuridiche volte alla costruzione di un sistema efficace e coerente di norme finalizzate ad esaltare la primazia dello Stato, che spesso finisce per risolversi in mera supremazia. Al centro delle riflessioni di quelle scuole di pensiero vi è sempre lo Stato, come una delle espressioni essenziali della modernità, come un ordinamento giuridico volto a organizzare la vita sociale, come meglio non era mai stato fatto prima, alla stregua di quella persona impersonale di cui parlava in una celebre pagina Santi Romano, che si riporta interamente: «L'impersonalità del potere pubblico o, meglio, la personificazione del potere per mezzo dello Stato, concepito esso stesso come persona: ecco il principio fondamentale del diritto pubblico moderno: una persona immateriale, ma pur reale; un'entità non fittizia e immaginaria, ma che, pur non avendo corpo, riesce per mezzo di delicati e meravigliosi congegni giuridici, a formarsi, manifestare e imporre una propria volontà; non ombra o spettro, ma vero principio di vita, operante, se non per mezzo di un organismo, nel senso vero e stretto della parola, col sussidio di un insieme di istituzioni atteggiate ed armonizzate a questo

²⁹ Come è noto, tra tutti questi autori, e in particolare tra i due Maestri italiani, intercorsero profonde differenze nella lettura del fenomeno giuridico. Concezioni diverse in relazione alla natura del diritto, alla sua formazione, alle dinamiche sociali sottostanti. E tuttavia nell'economia del presente scritto rileva esclusivamente mettere in luce il tratto comune richiamato nel testo e che rende bene il solco storico che separa questa concezione euro-continentale del rapporto tra Stato e diritti individuali da quella anglosassone. Per ulteriori considerazioni e approfondimenti su questi temi vedi anche C. MARTINELLI, *Lo Stato e le fonti del diritto: spunti di riflessione sul pensiero di Santi Romano*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1, 2015, 149-207.

scopo. Stupenda creazione del diritto, che ad una facile critica è sembrato che non abbia altra consistenza che quella di una fantasia poetica, ma che invece, frutto di un lungo e sicuro processo storico, ha dato vita ad una grandezza sociale, per esprimerci alla meno peggio, maggiore di ogni altra e più di ogni altra attiva e potente³⁰».

Tracciata questa linea di confine tra due aree del conservatorismo così diverse per impostazioni e risultati, possiamo ora tentare una sintesi ragionata di analogie e differenze all'interno del pensiero conservatore prodotto dalla cultura anglosassone sulle due sponde dell'Atlantico.

Le prime sono facilmente riepilogabili: un rapporto di discendenza del conservatorismo americano rispetto a quello inglese sul piano della tradizione giuridica di *common law* e di quella dei diritti e delle garanzie costituzionali che fanno capo alla Magna Carta e agli altri documenti costituzionali che si susseguono dall'epoca medievale a tutto il Settecento. E quindi difesa delle libertà fondamentali, della tradizione giuridica e dei costumi; potenza dello Stato esercitata contro i nemici esterni e per la difesa dell'ordine pubblico, non per modificare le libere dinamiche della vita sociale.

Apparentemente potrebbe sembrare un ossimoro, ma entrambi i conservatorismi anglosassoni creano le condizioni per un'evoluzione "progressiva" della società, nel senso di un progresso nelle condizioni di vita, di benessere materiale, di trasformazione, sia pur graduale e spontanea, dei rapporti sociali. Si tenga presente che, a differenza delle posizioni sostenute da importanti esponenti del pensiero conservatore europeo, da Martin Heidegger agli altri intellettuali della rivoluzione conservatrice in Germania³¹, fino al neo-idealismo italiano, raramente nella cultura anglosassone sono rinvenibili rilevanti correnti che si oppongono allo sviluppo scientifico e tecnologico³². Anche per questo il pensiero conservatore inglese e americano riesce ad essere parte integrante della modernità, come mostrano queste eloquenti parole di Scruton, validissime per la cultura conservatrice anglosassone, ma difficilmente sottoscrivibili in questi termini da molti classici del pensiero conservatore continentale: «Uno stato di diritto che estende la sovranità su ogni azione dello Stato; i diritti e le libertà che sono difesi dallo Stato contro chiunque, incluso se stesso; il diritto alla proprietà privata, che mi permette non solo di chiudere la porta ai nemici ma anche di aprirla agli amici; il matrimonio monogamico e il patrimonio familiare, con cui il capitale materiale e culturale di una generazione può essere trasmesso senza difficoltà a quella successiva; un sistema di educazione universale fondato sulla visione scientifica ed estetica dell'Illuminismo; e per ultima, ma non per questo meno importante, la prosperità e la sicurezza garantita dalla scienza e dal mercato, entrambi prodotti della libertà individuale³³».

³⁰ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in Id., *Scritti minori. Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1990, vol. 1, 382.

³¹ Su cui cfr. E. NOLTE, *Heidegger e la rivoluzione conservatrice*, Sugarco, Milano 1997, nonché L. IANNONE (a cura di), *La rivoluzione conservatrice nella Germania della Repubblica di Weimar*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.

³² Eccezion fatta per alcuni movimenti marginali, tutto sommato poco influenti sul piano politico, come, per esempio, i Creazionisti, cioè coloro che tuttora non si rassegnano alle evidenze dell'evoluzionismo darwiniano.

³³ R. SCRUTON, *Modern Culture*, Continuum, London and New York 2005, 128; la traduzione della citazione in italiano è tratta da PUPO, *Prendersi cura delle istituzioni*, cit., 116.

All'interno di questo quadro sostanzialmente comune tra Gran Bretagna e Stati Uniti sono però riscontrabili anche profonde ragioni di differenziazione.

Innanzitutto, una diversa concezione delle gerarchie sociali. Per i conservatori inglesi sono fondamentalmente di tipo tradizionale, cioè da ricondurre alla storia e alla condizione della famiglia in cui un individuo nasce. Per gli americani, grazie alla cesura rivoluzionaria e al rigetto di molti formalismi da sempre in voga nella Madrepatria, l'unico parametro che abbia senso far assurgere a metro di paragone sociale è il denaro, strumento che misura, per talune correnti maggiormente legate alla tradizione religiosa puritana, la quantità di "grazia divina" destinata a ciascuno, per altre, più laicamente, il merito individuale.

Ne consegue che il conservatorismo americano incoraggia fortemente il sogno individuale, il perseguimento di una frontiera più avanzata per il singolo e per la società nel suo complesso, mentre quello inglese è sempre stato attraversato da un diffuso e talvolta ottuso classismo, anche se col tempo mitigato da un allentamento di queste incrostazioni a favore di una maggiore considerazione per "l'ascensore sociale", soprattutto a seguito della cura thatcheriana³⁴.

Un'altra importante causa di differenziazione è data dal fattore religioso, o meglio dalle diverse modalità con cui storicamente si è manifestato nei due paesi e si è intrecciato con la vita civile dei due popoli.

Abbiamo visto come l'anglicanesimo, nato essenzialmente per ragioni di ordine politico, abbia contribuito a disegnare e cementare l'identità nazionale degli inglesi anche attraverso prolungate discriminazioni nei confronti dei cattolici e di altre confessioni protestanti dissenzianti (*in primis* i puritani). Sul piano storico, quindi, la Chiesa anglicana è stata per lungo tempo un fattore escludente e discriminante all'interno della società britannica ma, al tempo stesso e proprio in virtù di quei caratteri, ha svolto un primario ruolo politico nella formazione della *constituency* nazionale.

Da questo punto di vista emerge chiaramente l'esistenza di una linea di frattura rispetto alla funzione esercitata dal tema religioso nella formazione degli Stati Uniti d'America. Tanto in Inghilterra la Chiesa nazionale ha svolto una funzione politica accentratrice, identitaria e nazionalista, quanto in America il separatismo e il pluralismo delle confessioni religiose sono stati un elemento fondante dell'essenza stessa della nazione. Libertà, tolleranza e pluralismo si affermano come capisaldi della convivenza civile, trovando nel Primo emendamento la sanzione giuridica al più alto livello³⁵. Di conseguenza, quando il pensiero conservatore americano richiama alla necessità di un recupero delle radici religiose dello spirito nazionale, non fa mai riferimento a una specifica confessione, ma genericamente, anche se convintamente, alla fecondità del rapporto

³⁴ Un rapporto tra diritti e classismo già chiosato da B. Constant nei suoi appunti di viaggio sull'Isola: «L'Inghilterra è la nazione in cui, da un lato, sono più fortemente garantiti i diritti di ognuno, e dall'altro sono maggiormente rispettate le differenze di rango». Cfr. B. CONSTANT, *La mia vita (Il quaderno rosso)*, Adelphi, Milano 1998, 56. Non vi è dubbio, però, che il *torysmo* stia rapidamente evolvendo su questo tema così come sulla tutela dei diritti delle minoranze, come dimostra la legge sui matrimoni gay fortemente voluta nel 2013 proprio dal Premier Cameron, anche a prezzo di una netta spaccatura all'interno dei gruppi parlamentari conservatori.

³⁵ Sul tema cfr. M. NUSSBAUM, *Liberty of Conscience. In Defense of America's Tradition of Religious Equality*, Basic Books, New York 2008.

individuale e comunitario con il trascendente: un’invocazione più di stampo deista che confessionale, del resto in piena coerenza con la spiritualità di molti dei *Founding Fathers*, che infatti erano spesso massoni (da Benjamin Franklin a Thomas Jefferson, da George Washington a Edmund Randolph, fino ai cugini Adams).

In sostanza, si può affermare che negli Stati Uniti il pluralismo religioso, il deismo massonico, le idealità illuministiche e universalistiche abbiano costituito un impasto, fatto di ingredienti molto diversi tra loro, ma risultato determinante per il trionfo della libertà di pensiero, di coscienza e per la salvaguardia della sfera individuale dall’ingerenza dello Stato; mentre in Inghilterra la commistione Stato-Chiesa è stato un elemento storico di identificazione nazionale, sia in funzione difensiva contro le minacce esterne, sia come collante sociale che ha contribuito ad imporre la civiltà britannica nel mondo. Due impostazioni largamente diverse da cui conseguono alcune differenze sul piano della mentalità collettiva. Tra queste, la necessità per gli americani di assumere un “credo” (laico, religioso, politico, economico, o altro) da collocare alla base dei loro comportamenti individuali e collettivi; mentre gli inglesi, percorsi da sempre da un pragmatico scetticismo, tendono a misurare le loro azioni in rapporto a concrete valutazioni di opportunità più che in base ad una astratta eticità.

Tutti gli elementi di differenziazione che abbiamo toccato contribuiscono a spiegare anche le notevoli divergenze rispetto a questioni specifiche, ma molto rilevanti, che intercorrono tra i due modelli.

Il conservatorismo americano è spesso portatore di posizioni politiche che in Europa, e anche al di là della Manica, abbiamo molte difficoltà a comprendere. Si consideri il problema della circolazione delle armi da fuoco. Di fronte ai frequenti e drammatici episodi di sparatorie, causa spesso di stragi assurde ed efferate in luoghi come scuole, cinema, centri commerciali, e così via, la reazione della parte più conservatrice della società e del mondo politico americano è di attaccare chi richiede l’introduzione di norme federali per la limitazione del diritto di possederne, con la seguente argomentazione: «se le vittime avessero posseduto un’arma il criminale sarebbe stato freddato immediatamente e quindi avrebbe causato meno danni». Dietro questa spiegazione, ai nostri occhi quanto meno bizzarra, non vi è solo la forza giuridica del Secondo emendamento (peraltro di controversa interpretazione), o banalmente il potere persuasivo della *lobby* dei produttori di armi da fuoco, ma un vero e proprio riflesso di quella parte della società americana che si sente maggiormente investita dello spirito originario dei pionieri e che a quella tradizione si richiama continuamente. E un discorso analogo si potrebbe proporre rispetto ad altre *issue* che “allargano” l’oceano Atlantico: la conservazione della pena di morte in un numero maggioritario di Stati, l’avversione verso forme anche blande di assistenza sanitaria pubblica, la polemica contro un livello di tassazione giudicato intollerabile, mentre da noi verrebbe salutato come iperliberista. Vi è un lungo e robusto filo comune che lega tutte queste opzioni: un filo composto da una volontà di non ingerenza da parte dello Stato federale nelle decisioni delle comunità e dei singoli, da una visione drasticamente retributiva della pena, da un rapporto ancestrale con la violenza e con la difesa della proprietà privata.

Considerazioni che dimostrano come, soprattutto quando si parla di conservatorismi e pensiero conservatore, non si debbano mai perdere di vista le specificità di ogni singola realtà e l'eredità che la storia lascia a ciascuna di esse in termini di interpretazione del mondo.